

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-3118 del 21/06/2021 |
| Oggetto | Società MOLINO DEL PO SRL in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di MACINAZIONE E COMMERCIO CEREALI. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-3039 del 11/06/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno ventuno GIUGNO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 28909/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **MOLINO DEL PO SRL** con sede legale in Comune di Ferrara, Via della Ricostruzione, 71 – CF 01855880389 - ed impianto in Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP Comune di Ferrara n. 100629 del 25/09/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **MACINAZIONE E COMMERCIO CEREALI**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 25/09/2020 trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. di Arpae Ferrara in data 10/11/2020 con il n. PG/2020/162831 presentata al SUAP Comune di Ferrara in data 25/09/2020 e regolarizzata in data 10/11/2020 dalla Società **MOLINO DEL PO SRL** dalla Sig. Franco Toso in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in Comune di Ferrara, Via della Ricostruzione, 71 – CF 01855880389 - ed impianto in Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **MACINAZIONE E COMMERCIO CEREALI**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la Società in oggetto è autorizzata alle emissioni in atmosfera con atto PG 87493 del 11/10/2007 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla Società Andreani Giuseppe Srl e successivamente volturato alla Società **MOLINO DEL PO SRL** con atto PG 10257 del 08/02/2012 disposto dalla Provincia di Ferrara e che l'atto PG 87493 del 11/10/2007 è stato rettificato con atto n. 6127 del 01/10/2014 per aggiornare i valori delle portate delle emissioni;
- preso atto che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
 - **modifiche non sostanziali**
 - L'emissione **E1 - Aspirazione da buca per scarico grano** - e il box di contenimento rimossi durante i lavori vengono ripristinati; l'emissione è spostata rispetto alla posizione originaria, a seguito della demolizione del torrino di installazione;

- Il punto di emissione **E2 - Aspirazione su linee di trasporto meccanico** - è spostato alcuni metri più in basso rispetto alla posizione originaria, a seguito della demolizione del torrino di installazione;
- l'emissione **E4 - Spietratura** - In funzione delle opere strutturali e della non più effettuazione del processo di spietatura viene cambiata la provenienza dell'emissione, nel camino E4 si convogliano le aspirazioni dai silos di grano, mantenendo inalterata portata e tipologia di inquinante;
- viene spostato il percorso interno di uscita dell'emissione **E6 - Trasporto pneumatico 1** - a seguito della costruzione del muro in cemento armato
- il punto di emissione **E8 - Molino a martelli** - è portato ad 1 m dal colmo del tetto e vengono qui convogliate le aspirazioni delle restanti semolatrici e del molino a martelli, mantenendo inalterata portata e tipologia di inquinante;
- viene rimossa l'emissione **E9** in quanto non è più eseguita l'attività di "pellettatura crusca".
- **Modifiche sostanziali**
 - installazione di una nuova emissione E12 derivante dall'aspirazione semolatrici;
 - installazione di una nuova emissione E13 derivante dall'aspirazione silos
 - installazione di una nuova emissione E14 derivante dalla decorticatrice 3;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto PG 87493 del 11/10/2007 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla Società Andreani Giuseppe Srl, successivamente volturato alla Società **MOLINO DEL PO SRL** con atto PG 10257 del 08/02/2012 disposto dalla Provincia di Ferrara e rettificato con atto n. 6127 del 01/10/2014;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - spostamento delle emissioni: **E1** ed **E2**;
 - cambio di provenienza dell'emissione **E4** che convoglierà le aspirazioni dai silos di grano;

- spostamento il percorso interno di uscita dell'emissione **E6**
 - innalzamento dell'emissione **E8** che convoglierà le aspirazioni delle semolatrici e del molino a martelli
 - Eliminazione dell'emissione autorizzata **E9**;
 - la realizzazione delle nuove emissioni **E12 ,E13 ed E14**;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto PG 87493 del 11/10/2007 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla Società Andreani Giuseppe Srl, successivamente volturato alla Società **MOLINO DEL PO SRL** con atto PG 10257 del 08/02/2012 disposto dalla Provincia di Ferrara e rettificato con atto n. 6127 del 01/10/2014;;
- vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale PG/2020/184065 del 18/12/20520, con valutazione favorevole in merito alle modifiche proposte riguardanti le emissioni in atmosfera;
- visto la richiesta di integrazioni del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici, assunta al PG di Arpae in data 21/12/2020 con il n PG/2020/185082;
- viste le integrazioni della Società in oggetto riguardanti gli scarichi idrici, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunte al PG di Arpae in data 19/01/2021 con il N. PG/2021/7718;
- visto la richiesta di integrazioni di Hera Spa in merito agli scarichi idrici, assunta al PG di Arpae in data 08/02/2021 con il n PG/2021/19529;
- visto la medesima richiesta di integrazioni in merito agli scarichi idrici, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al PG di Arpae in data 03/03/2021 con il n PG/2021/33779;
- viste le integrazioni della Società in oggetto riguardanti gli scarichi idrici, assunte al PG di Arpae in data 01/04/2021 con il N. PG/2021/51049;

- viste le medesime integrazioni della Società in oggetto, trasmesse dal SUAP del Comune di Ferrara e assunte al PG di Arpae in data 06/04/2021 con il n PG/2021/53045;
- visto il parere favorevole con prescrizioni dell'AUSL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica - assunto al PG di Arpae in data 11/05/2021 con il N. PG/2021/74449;
- visto il parere favorevole con prescrizioni di Hera Spa in merito agli scarichi idrici, assunta al PG di Arpae in data 25/05/2021 con il n PG/2021/82343;
- visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ferrara riguardante l'aspetto urbanistico e sanitario delle emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e l'impatto acustico, assunto al PG di Arpae in data 26/05/2021 con il N. PG/2021/83240;
- visto il medesimo parere, trasmesso nuovamente dal Comune di Ferrara e assunto al PG di Arpae in data 27/05/2021 con il n PG/2021/84322 e dal SUAP del Comune di Ferrara, PG/2021/80077 e PG/2021/89127 rispettivamente del 03/06/2021 e del 07/06/2021;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell’incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP Comune di Ferrara alla Società **MOLINO DEL PO SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Ferrara, Via della Ricostruzione, 71 – CF 01855880389 - ed impianto in Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale, per l’attività di **MACINAZIONE E COMMERCIO CEREALI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | Comune |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 | Arpae |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11 | Comune |

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi idrici nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Della Ricostruzione le immissioni sono:

- **S1** – scarico acque reflue domestiche e assimilate, acque meteoriche;
- **S2** – scarico acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche;
- **S3, S4, S5, S6** – scarico acque meteoriche

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**” – Scarichi idrici;

2. lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi ed il controllo avverrà nel punto nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**” – Scarichi idrici - **PC1 punto di**

campionamento acque di processo;

3. per quanto riguarda gli scarichi afferenti alla palazzina uffici, dotati esclusivamente di pozzetti sifonati, la Società in oggetto dovrà provvedere, **entro un anno dal ricevimento del presente atto**, all'installazione di idonei sistemi di trattamento primario opportunamente dimensionati per i reflui afferenti ai servizi igienici (vasca biologica) e locali laboratorio e cucina (pozzetto degrassatore). Ad installazione avvenuta si chiede di darne comunicazione corredata da documentazione fotografica ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e al Servizio Qualità Ambientale del comune di Ferrara;
4. entro **90 gg. dal ricevimento del presente atto**, la Società in oggetto dovrà:
 - identificare mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento PC1;
 - installare un contaltri divisionale/ misuratore di portata sulla linea di approvvigionamento idrico utilizzata per la fase di bagnatura e condizionamentoal termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;
5. relativamente al contaltri divisionale /misuratore di portata installato: -
 - dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento;
 - in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;
6. gli scarichi contraddistinti ai punti **S3, S4, S5, S6** - costituiti unicamente da acque meteoriche non contaminate - dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
7. i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
8. tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
9. il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati, (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII, comprensiva anche della quantità di acqua utilizzata nella fase bagnatura e condizionamento (non scaricata);

10. il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia - Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, **non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente atto;**

Si comunica inoltre che:

Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

Al personale dipendente di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;

Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrate sotto la voce allegato "B", denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E4bis, E5bis, E6, E7, E8, E12, E13 ed E14;**
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI | E1 Aspirazione da buca per scarico grano (modificata) | E2 Aspirazione su linee di trasporto meccaniche (modificata) | E3 Prima pulitura | E4 Silos grano (modificata) |
|------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 30.000 | 20.000 | 23.000 | 9.000 |
| Durata (h) | 8 | 24 | 24 | 24 |
| Altezza (m) | 22 | 29 | 28 | 28 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Polvere di grano | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sistema di abbattimento | F.T. | F.T. | F.T. | F.T. |

| EMISSIONI | E5 Seconda e terza pulitura | E6 Trasporto pneumatico 1 (modificata) | E7 Trasporto pneumatico 2 | E8 Molino a martelli e semolatrici (modificata) |
|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Portata (Nm ³ /h) | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 5.500 |
| Durata (h) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Altezza (m) | 28 | 26 | 26 | 26 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Polvere di grano | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sistema di abbattimento | F.T. | F.T. | F.T. | F.T. |

| EMISSIONI | E4 bis Decorticatrice A | E5 bis Decorticatrice B |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 15.000 | 15.000 |
| Durata (h) | 24 | 24 |
| Altezza (m) | 27,5 | 27,5 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | |
|-------------------------|------|------|
| Polvere di grano | 10 | 10 |
| Sistema di abbattimento | F.T. | F.T. |

| EMISSIONI | E12 Aspirazione semolatrici (nuova) | E13 Aspirazione silos (nuova) | E14 Decorticatrice C (nuova) |
|------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 15.000 | 9.000 | 15.000 |
| Durata (h) | 24 | 24 | 24 |
| Altezza (m) | 15,63 | 23,45 | 27,5 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| Polvere di grano | 10 | 10 | 10 |
| Sistema di abbattimento | F.T. | F.T. | F.T. |

3. La Ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E4bis, E5bis, E6, E7, E8, E12, E13 ed E14** con frequenza almeno **annuale**.
4. per quanto riguarda le nuove emissioni **E12, E13 ed E14**:
 - 4.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E12, E13 ed E14**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;
 - 4.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le nuove emissioni

E12, E13 ed E14 devono essere messe a regime;

4.3.dalla data di messa a regime delle nuove emissioni **E12, E13 ed E14**, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al Comune di Ferrara e ad Arpae;

5. Il punto di emissione **E10** (raffreddamento compressore a vite) trattasi di ricambio d'aria adibito alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e non necessita di autorizzazione;
6. l'emissione **E9** è dismessa;
7. relativamente alle emissioni diffuse la Società in oggetto dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnico/gestionali atti a contenerle anche durante le operazioni di pulizia, raccolta e stoccaggio delle polveri dei filtri e dei sistemi di abbattimento;
8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
9. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
10. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
11. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incer-

tezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)

12. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

13. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.

14. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

Una volta installate le sorgenti (emissioni in atmosfera) **E13** e **E14** dovrà essere effettuata una campagna di rilievi fonometrici per la verifica del rispetto dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente nonché per valutare l'efficacia dei silenziatori posti sulle sorgenti. Tali misure dovranno essere effettuate in corrispondenza dei ricettori indagati nella Valutazione di Impatto Acustico agli atti e dovranno essere eseguite sia nel periodo diurno che notturno. I risultati di tali misure dovranno essere riportati in una relazione redatta ai sensi della DGR n. 673/2004 e consegnati al Servizio Qualità ambientale del Comune di Ferrara. Nel caso in cui tali misure dovessero evidenziare superamenti dei limiti di rumore nella relazione di cui sopra dovranno essere previsti ulteriori interventi di mitigazione acustica necessari. Tali interventi dovranno essere realizzati entro 30 gg dal nulla del Servizio Qualità ambientale del Comune di

Ferrara. I lavori edili che verranno realizzati nell'area sono soggetti comunque alla normativa sull'inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee. Valgono perciò le norme previste dalla L. n. 447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01. Il futuro cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta Legge Regionale.

A regime si prescrive quanto segue:

- l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP Comune di Ferrara, l'atto di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, PG 87493 del 11/10/2007 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla Società Andreani Giuseppe Srl, successivamente volturato alla Società **MOLINO DEL PO SRL** con atto PG 10257 del 08/02/2012 disposto dalla Provincia di Ferrara e rettificato con atto n. 6127 del 01/10/2014.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed a Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.